

STATUTO

Art. 1.- Costituzione e denominazione

Nell'ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (A.I.D.P.) è costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. C.c., il Gruppo Regionale della Lombardia, denominato "A.I.D.P - Gruppo Lombardo", con sede in Milano, CAP 20124 ,via F. Casati,16.

L'eventuale modifica della sede, ovvero l'istituzione di sedi secondarie, non comporta la modifica dello Statuto

Art. 2.- Scopo

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l'attività dell'AIDP nell'ambito territoriale della Lombardia: i valori di riferimento e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti agli artt. 1,2,3 e 4 dello Statuto Nazionale.

Ispirato alle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Gruppo Regionale opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.

Art. 3.-Durata

Il gruppo ha durata analoga e dipendente da quella della Associazione Nazionale. Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria Regionale.

Art. 4.- Ammissione dei Soci

Possono far parte del Gruppo Regionale le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale.

Coloro i quali intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione al Presidente del Gruppo Regionale che, previa valutazione di conformità (presentazione da parte di almeno due soci e approvazione da parte del Comitato Esecutivo Regionale) richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa e, ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, trasmette la scheda della persona alla Segreteria Nazionale per l'inserimento nella lista nazionale dei Soci AIDP.

Possono altresì entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l'automatica iscrizione all'AIDP, soggetti che - pur non possedendo all'atto i requisiti di cui al 1° comma - intendono formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale.

Le modalità di iscrizione per i soggetti di cui al precedente comma sono quelle previste per gli altri Soci. In tali casi, la scheda del nuovo adepto sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale allorquando il Socio sarà in grado di dimostrare l'intervenuto possesso dei requisiti per l'ammissione all'AIDP:

Art. 5.- Diritto dei Soci

Eccezione fatta per i soggetti di cui agli ultimi due commi del precedente articolo,

coloro i quali conseguono l'iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP.

In relazione ai propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:

- Soci ordinari
- Soci onorari (art.7, comma 1 - Statuto Nazionale)
- Soci benemeriti (art.7, comma 2 - Statuto Nazionale)

Tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto in tutte le questioni associative, con applicazione del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo regionale, ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all'AIDP, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie del Gruppo, ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa questa degli altri Soci.

Art. 6.- Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi oltre i termini, all'uopo previsti dal Consiglio Direttivo Regionale;
- c) radiazione, nei confronti del Socio non iscritto all'AIDP Nazionale, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le regole dettate dall'art. 9 dello Statuto Nazionale.

Il pensionamento non comporta per i Soci la decadenza dalla loro qualifica.

I Soci che cessano di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause diverse dal pensionamento, devono prontamente e per iscritto comunicarlo alla Segreteria regionale.

Il provvedimento di radiazione, di cui alla lettera c) del precedente comma, presuppone la convocazione dell'interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolta: Il provvedimento emesso non è impugnabile.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lettera d) del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. .

Art. 7.- Organi sociali

Gli Organi sociali del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea Regionale,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)
- d) il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.)
- e) il Collegio Sindacale

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili.

Art. 8.- Assemblea Regionale

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo.

Tale organo è in particolare sovrano in materia di regolamentazione:

- dei criteri di ammissione ed esclusione dei soci,
- delle forme di pubblicità previste per le convocazioni assembleari, per le relative deliberazioni, per la redazione dei bilanci o dei rendiconti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto come previsto al precedente articolo 5.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un Presidente, di un Segretario e, se necessario, del Comitato elettorale di cui all'ultimo comma.

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio di ciascun anno in sessione ordinaria per deliberare su:

- approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (il rendiconto economico e finanziario da redigere obbligatoriamente ogni anno);
- approvazione della relazione del Presidente sull'attività sociale svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno successivo;
- il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per:
 - l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale
 - l'elezione dei membri del Collegio Sindacale Regionale

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, le altre delibere a voto palese.

L'Assemblea può stabilire che l'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo Regionale avvenga a mezzo posta.

In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, l'Assemblea nomina un Comitato elettorale composto da almeno tre iscritti, al quale compete di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, in applicazione delle norme e procedure stabilite.

Art. 9.- Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua con scadenza al 31 dicembre precedente la data di effettuazione dell'Assemblea.

Ogni Socio, oltre ad avere diritto al proprio voto, può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque Soci.

Partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale Regionale.

Art. 10.- Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre l'Ordine del Giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato dal Presidente ai Soci per iscritto anche a mezzo email, almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti all'O.d.G., il giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

Art. 11.- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al

voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12.- Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto, che dovranno essere espressamente poste all'Ordine del Giorno, saranno discusse e deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci costituita dai due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione. Le delibere saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo Statuto, così modificato, sarà notificato all'A.I.D.P. Nazionale.

Art. 13.- Il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)

Il Consiglio Direttivo Regionale si compone da un minimo di 13 ad un massimo di 21 membri. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il C.D.R. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Partecipa, con diritto di voto alle riunioni del C.D.R., il Presidente uscente per il triennio successivo e per l'ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica.

Partecipano altresì, con diritto di voto, gli eventuali Consiglieri Nazionali appartenenti al Gruppo.

Partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio sindacale regionale.

Il C.D.R. alla sua prima riunione elegge, tra i suoi membri, il Presidente, tre Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Fanno altresì parte del C.D.R. i Responsabili delle Sezioni provinciali e i Soci del Gruppo Regionale eletti Consiglieri Nazionali.

Nell'ultima riunione precedente l'Assemblea con all'OdG l'elezione dei Consiglieri, il C.D.R.

- propone il numero dei Consiglieri da eleggere,
- nomina una Commissione ristretta che avrà il compito di determinare i criteri di raccolta delle candidature e il metodo per l'elezione dei Consiglieri.

Art. 14.- Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo Regionale

Nel caso che, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio uno o più Consiglieri lasciassero la carica, verranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

In mancanza di sostituti, verranno cooptati fra i Soci.

Nel corso di esercizio potranno essere cooptati quali ospiti fissi del C.D.R, senza diritto di voto, quei Soci e/o professionisti consulenti che intendano offrire il loro supporto tecnico-professionale specifico per determinate attività che il gruppo intende sviluppare.

Il C.D.R. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15.- Convocazione del C.D.R.

Il C.D.R. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.

Art. 16.- Compiti del C.D.R.

Il Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l'attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea.

Il C.D.R. ripartisce al suo interno (ordinariamente tra i suoi componenti) le funzioni inerenti all'organizzazione, all'amministrazione ed alla segreteria, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione ed alla documentazione, ai contatti all'interno e all'esterno della Associazione.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:

- autorizzare la costituzione di sezioni provinciali e zonali, coordinandone l'attività;
- stabilire l'importo della quota annuale associativa regionale;
- proporre, in vista dell'Assemblea Nazionale, candidature per le cariche di Consigliere, Sindaco o Proboviro;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura e le regole dallo stesso fissate, la candidatura a Socio Onorario della Associazione;
- costituire Gruppi di studio incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi;
- segnalare all'Assemblea, in relazione alle candidature alle cariche sociali, i Soci che abbiano preso più attivamente parte alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo della Associazione;
- segnalare all'Assemblea il nome del/i candidato/i per la carica a Socio onorario della Associazione, in quanto rispondente ai requisiti richiesti;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci nei casi di dubbia compatibilità con i requisiti richiesti;
- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (il rendiconto economico e finanziario) da sottoporre annualmente alla approvazione dell'Assemblea;
- approvare la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il programma dell'anno in corso;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria qualora risulti necessaria o venga richiesta dal 25% dei Soci aventi diritto al voto.
- eleggere i membri del Comitato Esecutivo Regionale (C.E:R.)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I Presidenti delle sezioni territoriali costituite partecipano, con la qualifica di Consiglieri regionali ed in funzione consultiva, alle riunioni di Consiglio Direttivo.

Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito e senza diritto di voto, i Soci del Gruppo Lombardo che abbiano interesse specifico agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17.- Il Presidente

Il Presidente dirige il Gruppo regionale e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Non può essere rieletto consecutivamente per più di due mandati.

Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l'adempimento di tutte quelle attività che, per Statuto Nazionale e relative procedure applicative della

Associazione, fanno direttamente capo a lui.

In particolare:

- gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale;
- favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza della Associazione nel territorio di competenza;
- si pone un obiettivo di crescita, o almeno di mantenimento, del numero di Soci tenendo anche conto della composizione del mix degli stessi (rapporto tra Soci in attività/Consulenti, Soci/Soci junior, Responsabili o Direttori di funzione/Professionals, ...) e cercando di coprire tutti i settori merceologici rappresentati sul territorio di competenza;
- contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili sovvenzioni, sponsorizzazioni e/o partnership, in accordo con il Comitato Esecutivo Nazionale e in linea con le modalità legali/amministrative/di linea commerciale fissate dalla Associazione;
- ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo Nazionale le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle attività della Associazione, sia a livello locale che nazionale;
- assicura la correttezza dei requisiti professionali delle candidature per l'iscrizione alla Associazione (secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto nazionale);
- dà disposizione perché il versamento dei contributi associativi al Nazionale vengano effettuati secondo i tempi e le modalità fissate dalla procedura ;
- ha la responsabilità amministrativa del Gruppo, congiuntamente con il Tesoriere del Gruppo. Mantiene pertanto il controllo dei costi/ricavi e della situazione finanziaria del Gruppo con l'obiettivo di un bilancio annuale almeno in pareggio;
- delega per iscritto, di volta in volta, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, un altro Socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo;
- assicura che alle scadenze e con le modalità previste venga effettuato l'aggiornamento per il sito AIDP.

Art. 18.- Vice presidenti e Tesoriere

I **Vice presidenti** svolgono le funzioni loro assegnate da parte del Consiglio Direttivo, in linea con le deleghe ricevute dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, nella loro pienezza; dal Vice presidente più anziano.

Il **Tesoriere** è uno dei VicePresidenti: ha la responsabilità di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione del Gruppo, dà indicazioni e supervisiona la tenuta dei libri contabili. Contribuisce in modo sostanziale ad una politica finanziaria positiva del Gruppo regionale.

Art.19.- Il Comitato Esecutivo Regionale

Il C.E.R. è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dai VicePresidenti (quattro membri di diritto) e da non più di altri 3 membri eletti dai primi. . Il Presidente ha la facoltà di invitare soggetti che per le proprie conoscenze e competenze tecniche possano essere di aiuto alla trattazione di determinati argomenti.

Segretario del C.E.R. è il Tesoriere o un suo delegato.

Il C.E.R. ha il compito di individuare e sintetizzare gli argomenti da discutere e sottoporre alla approvazione del C.D.R-

Funge da organo propulsore delle iniziative e quale organo consulente per i problemi più rilevanti della gestione e sviluppo del gruppo Regionale.

Art.20.- Il Collegio Sindacale Regionale

Il C.S.R. è composto da tre membri effettivi ed un supplente, tutti rieleggibili, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Dura in carica tre anni.

Se, per qualsiasi motivo, uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente.

In caso di ulteriori defezioni, l'Assemblea provvederà alla elezione dei membri mancanti.

Il C.S.R. ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto Nazionale.

I membri del C.S.R. partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del C.E.R.

Art.21.- Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.22.- Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative annuali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative del Gruppo.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.23.- Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i Soci e tra i Soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri, istituito presso l'AIDP Nazionale.

Art.24. Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, ad AIDP Nazionale o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art.25.- Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto dell'AIDP Nazionale e, in difetto di esso, alle norme del codice civile in materia di Associazioni.